

N.261/R

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI

a Sezioni riunite, composte dai magistrati:

PRESIDENTE: dott. Giuseppe CARBONE

PRESIDENTI DI SEZIONE: dott. Girolamo CAIANIELLO
dott. Antonino GALLO
dott. Tullio LAZZARO
prof. dott. Manin CARABBA (Relatore)
prof. dott. Fulvio BALSAMO

CONSIGLIERI: dott. Luigi GIAMPAOLINO, dott. Felice SERINO, dott. Maurizio MELONI, dott. Franco TURINA, dott. Nicola MASTROPASQUA, dott. Pietro DE FRANCISCIS, dott. Giuseppe BELLISARIO, dott. Mario FALCUCCI, dott. Claudio IAFOLLA, dott. Angelo BUSCEMA, dott. Maria SANTORO D'AMBROSIO, dott. Anna M. CARBONE PROSPERETTI, dott. Mario CIACCIA, dott. Carlo CHIAPPINELLI, dott. Guido MACCAGNO, dott. Gabriele AURISICCHIO, dott. Giuseppe GUARINO, dott. Giovanni COPPOLA, dott. Stefano SIRAGUSA.

REFERENDARIO: dott. Maria A. RUCIRETA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1997 e sui conti ad esso allegati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del Fondo edifici di culto, della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, presentati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

uditi nella pubblica udienza del 24 giugno 1998 il relatore, Presidente di Sezione Manin CARABBA, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Francesco GARRI;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e dal d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

visto l'art. 4 della legge 20 dicembre 1996, n. 639;

vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

vista la legge 23 dicembre 1996, n. 663 (legge finanziaria 1997);

vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997;

vista la legge 27 ottobre 1997, n. 372, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997;

Ritenuto in

FATTO

Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, per il conto del bilancio e i conti ad esso allegati, è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica il giorno 30 maggio 1998 e, per il conto generale del patrimonio ed i conti ad esso allegati, il giorno 18 giugno 1998.

Con nota n. 161768 del 17 giugno 1998 il Ministero del tesoro- Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - ha rappresentato la necessità di apportare rettifiche ai consuntivi dei Ministeri del Bilancio e della programmazione economica, di Grazia e giustizia, dei Trasporti e della navigazione e dell'Ex azienda di Stato per le foreste demaniali

CONTO DEL BILANCIO

Le risultanze del conto del bilancio e dei conti ad esso allegati sono le seguenti:

	COMPETENZA	CASSA
Risparmio pubblico	(+)43.702.630.913.981	(+)56.114.172.400.348
Saldo netto da finanziare	(-)23.509.409.090.945	(+)12.735.882.880.010
Indebitamento netto	(+)27.192.470.203.060	(+)63.897.596.527.509
Ricorso al mercato	(-)259.960.455.714.894	(-)224.072.255.996.304
Differenza fra entrate comprehensive e spese comprehensive	(+)114.743.002.746.360	(+)150.631.202.464.950

CONTO DEL PATRIMONIO

Eccedenza delle passività sulle attività al 1° gennaio 1997	1.941.868.676.052.139
Miglioramento Saldo finanziario	160.662.324.142.066
Peggioramento Saldo patrimoniale	98.620.557.749.069
Eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 1997	1.879.826.909.659.142
Miglioramento patrimoniale per l'esercizio 1997	62.041.766.392.997

Il Pubblico Ministero, nell'intervento in udienza, conferma le richieste recate dalla memoria scritta del 22 giugno 1998 e dall'atto aggiuntivo depositato il 23 giugno 1998, circa l'approvazione del rendiconto generale nei limiti di quanto formulato negli atti sopra citati e nell'annessa relazione, redatta ai sensi dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti.

Considerato in

DIRITTO

Ai fini del presente giudizio la Corte ha esaminato il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1997, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio e conti ad essi allegati.

Ai sensi dell'articolo 39, 1° e 2° comma, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti n. 1214 del 1934, si è proceduto:

Per il bilancio,

- quanto all'entrata:

ai preventivi riscontri di conformità con le scritture ivi indicate, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali delle riscossioni e dei versamenti;

- quanto alla spesa:

a verificare che le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture da parte delle amministrazioni e delle competenti ragionerie e ad accertare la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi, nei limiti della documentazione allegata e della esistenza della obbligazione giuridica che è connessa alla iscrizione della somma nelle scritture contabili. E' stata verificata la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel conto finale e accertato che i dati recati dai conti allegati corrispondono ai prospetti riassuntivi prodotti dalle ragionerie centrali.

Per il patrimonio:

alle verifiche concernenti la gestione patrimoniale, ai sensi dell'articolo 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, effettuate anche su documenti forniti dall'amministrazione, accertando la regolare iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali nel senso della corrispondenza con la documentazione giustificativa di base dei dati riportati nelle scritture contabili.

Sono state pertanto accertate: la certificazione di base relativa ad ogni iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali; la corrispondenza delle variazioni iscritte nel conto patrimoniale connesse alla gestione del bilancio e relative iscrizioni nel conto del bilancio (art. 22, comma 3 della legge n. 468 del 1978); le modalità di concreto aggiornamento dei valori iscritti nelle singole partite patrimoniali; la sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione nelle partite patrimoniali (art. 268 R.C.G.S); la corrispondenza tra le iscrizioni dei conferimenti patrimoniali a favore di organismi ed organi non dotati di personalità giuridica dipendenti dall'amministrazione ed i dati esposti nelle situazioni patrimoniali degli stessi; le modalità di determinazione dei valori di consistenza dei beni immobili nonché di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale.

Per le operazioni finanziarie con riflessi patrimoniali la Corte ha effettuato le verificazioni sui conti periodici e sui riepiloghi generali dell'entrata e, per la spesa, sulla base delle scritture tenute o controllate. Per le entrate riscosse e versate, per somme riscosse e da versare e per quelle da riscuotere analogamente con quanto effettuato con riferimento al conto del bilancio, è stata accertata la corrispondenza dei dati esposti nel conto del patrimonio - che integra ai sensi dell'art. 22 della legge n. 468 del 1978 il conto del bilancio nell'ambito del rendiconto generale dello Stato (dove l'incongruità che continua ad avere la legge di approvazione del rendiconto generale limitata al conto del bilancio) - con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dalle competenti ragionerie centrali.

La Corte osserva quanto segue:

A. Conto del bilancio e conti ad esso allegati.

1) Il riscontro delle risultanze concernenti le entrate non ha potuto eseguirsi compiutamente, neppure quest'anno, per tutti i capitoli, essendo ancora una volta mancata la trasmissione di alcuni conti periodici nella versione definitiva, nonché di alcuni riassunti generali. Inadempimenti a causa dei quali una parte delle risultanze viene in sostanza direttamente rappresentata al Parlamento senza essere assistita dalla previa certificazione della Corte, che nel sistema della legge attiene alla loro affidabilità, connessa alla verifica della regolare costruzione del rendiconto. Dall'accertamento di regolarità della Corte, pertanto, restano escluse tutte le voci interessate.

Queste ultime vengono elencate negli All. A e B alla presente decisione, con riferimento ai "Capi" del "Quadro di classificazione", sul quale sono impostati tanto i conti periodici quanto i riassunti suddetti, e fra esse spicca per il suo rilievo il Capo X, relativo alla Direzione Generale del Tesoro. A titolo indicativo degli ordini di grandezza si espongono nel primo allegato quelli delle riscossioni e dei versamenti non verificati in mancanza dei relativi riassunti, nell'ammontare delle riscossioni e dei versamenti complessivi di ciascun Capo risultante dai conti periodici (definitivi se disponibili), e nel secondo i residui attivi nell'importo registrato nei conti non definitivi, in mancanza di quelli definitivi. In entrambi i casi, e specialmente nel secondo, il carattere piuttosto approssimato della indicazione emerge da discordanze di una certa entità rispetto a talune cifre del rendiconto. La difficoltà di una elencazione per capitoli deriva dal differente raggruppamento che questi hanno negli aggregati di bilancio, problema che dovrebbe essere superato con la compiuta attuazione della riforma introdotta nella struttura del bilancio dalla legge n. 94 del 1997, tale da eliminare le attuali difformità delle diverse rappresentazioni contabili (benché al momento, per il bilancio 1998 già

conformato al nuovo sistema, il relativo Quadro di classificazione sia stato ancora prodotto nella veste precedente, e con riferimenti fra l'altro ad aggregati non più esistenti, come le Rubriche).

2) Nelle risultanze verificabili in base alla prescritta documentazione, le discordanze nuovamente rilevate vengono esposte nell' All. C, come effetto in gran parte delle ancora numerose variazioni che alle corrispondenti voci dei conti periodici, benché nella versione definitiva, vengono successivamente apportate circa gli importi da iscrivere a consuntivo, per una serie di motivi illustrati già anni addietro dalla Ragioneria Generale dello Stato. Non può dirsi, pertanto, che siano a tutt'oggi state rimosse le cause che — come osservato negli anni precedenti — determinano il ripetersi del fenomeno con frequenza e dimensioni tali da inficiare la stessa complessiva attendibilità delle scritture di base, al punto da frustrare la loro strumentalità a fini di controllo anche nel corso della gestione, ai sensi dell'art. 262 r.c.g.s., citato in premessa.

Nessuna illustrazione è pervenuta dei passaggi dalle scritture di base alle difformi risultanze esposte in quella finale, tale da dare conto quanto meno dei casi di maggiore portata, ed in forma agevolmente percepibile (a differenza di quella estremamente frammentaria e parcellizzata della documentazione prodotta in passato, come da ultimo riferito nella precedente decisione sul rendiconto generale).

3) Vere e proprie anomalie, anche quest'anno riscontrate benché non numerose e di importo limitato, sono quelle relative alla presenza di residui attivi di valore negativo (All. D), anomalie sulle quali può rinviarsi alle considerazioni formulate nella relazione precedente, per motivare il diniego del riconoscimento di regolarità alle partite relative.

4) Sulla base delle verifiche di conformità fin qui considerate, si dà conto nell'All. E -agli effetti del già citato primo comma dell'art. 39 t.u.- dell'esito del confronto, per capitoli, con le previsioni di bilancio, limitatamente ai casi in cui gli accertamenti sono risultati inferiori a queste ultime. Occorre ripetere come la sommaria Nota preliminare che correda il rendiconto non appaia sufficiente a soddisfare l'obbligo dell'Amministrazione di giustificare i risultati della gestione, dettato dall'art. 24 della legge 14 agosto 1862, n. 800, richiamato dall'art. 36 del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, 12 luglio 1934, n. 1214. In senso opposto, deve di nuovo osservarsi come la notevole frequenza, specialmente fra le entrate non tributarie, di capitoli privi di previsione, e cioè per memoria, o comunque sistematicamente sottostimati, fa mancare un termine di raffronto che di norma sembra possibile stabilire secondo ragionevoli stime tratte anche dalle serie storiche, per valutare i risultati conseguiti ed individuare le cause per le quali essi apparissero inferiori alle stime, contribuendo così eventualmente ad ogni opportuno aggiustamento di queste ultime in futuro, a tutto vantaggio della maggiore significatività del bilancio preventivo.

5) Dal raffronto delle risultanze con le previsioni emerge pure, in particolare, il permanere immutato del criterio che, non comprendendo nella previsione del cap. 1203, relativo all'Imposta sul valore aggiunto, l'importo corrispondente alle somme dovute alla Unione Europea a titolo di risorse proprie, ed imputando invece al medesimo capitolo —correttamente— l'intero gettito accertato, fa figurare una maggiore entrata, rispetto alle previsioni, di importo più elevato di quello effettivo: quest'ultimo infatti va cifrato in soli 4.300 miliardi circa, in luogo dei 12.763 risultanti dal rendiconto, con una differenza di 8.500 miliardi pari all'importo iscritto in previsione al diverso cap. 3985.

6) In ordine alle risultanze dei residui, e specificamente alle somme rimaste da versare, si osserva che fra queste ultime, contrariamente a quanto indicato dalla Corte nel recente referto specifico sui residui a richiesta della V Commissione della Camera dei deputati, sono comprese anche le partite (del complessivo ammontare di 42mila miliardi circa, come da apposito allegato al rendiconto), collegate a residui della spesa per regolazioni contabili, con gli agenti della riscossione e con le Regioni, residui che non vengono più riportati in applicazione dell'art. 54 comma 16 della legge n. 449 del 1997. Non è dato quantificare con esattezza la parte dei residui suddetti la cui iscrizione, per i motivi prospettati, non può giudicarsi regolare, non essendo a tutt'oggi pervenuti i chiarimenti richiesti in proposito al Ragioniere generale dello Stato.

7) Ancora in tema di residui, con riferimento a quelli degli esercizi precedenti, il rendiconto appare nuovamente non conforme all'art. 145 (comma quarto lett. b) del regolamento di contabilità generale, non indicando l'ammontare delle sole somme riscosse nell'esercizio, quale riportato nei riassunti generali cui il consuntivo va raffrontato, perché aggiunge ad esse anche quelle riscosse in precedenti esercizi e rimaste da versare all'inizio dell'anno. Il reale importo delle "somme riscosse" (così denominate nel consuntivo) risulta infatti pari nel totale, per le entrate finali, a 646.592 miliardi, con una differenza in meno di 36.441 miliardi rispetto a quello esposto.

8) La nota preliminare al consuntivo dell'entrata, di cui si è già detto in generale, continua ad esporre le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno, e non in quelle determinate a seguito di successivi riaccertamenti (corrispondenti, per la competenza, alle variazioni alle previsioni iniziali, evidenziate invece nella Nota per descrivere il passaggio a quelle definitive, cui i dati della gestione vengono contrapposti), ed apparendo quindi poco significativa, in quanto le differenze esposte hanno un significato non più che matematico, e non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti risultanti dal consuntivo, riportati separatamente nel seguito, poiché questi ultimi scontano i riaccertamenti suddetti.

9) Per tali riaccertamenti manca, oltre all'apposita evidenziazione, ogni illustrazione in adempimento all'obbligo di legge sopra ricordato, malgrado il loro ammontare talora molto rilevante. Ciò dicasi in particolare di quelli di segno positivo (che nel caso dell'IVA -cap. 1203- hanno raggiunto negli ultimi cinque anni l'importo complessivo di quasi 10mila miliardi, ma andando solo ad incrementare la massa dei residui, per il ritmo addirittura esiguo delle riscossioni), ipotesi che non rientrano nella fisiologia del sistema, diversamente da quelli di segno opposto, dovuti ai vari fattori che possono portare alla riduzione o eliminazione dei crediti precedentemente accertati. Anche in questa seconda ipotesi, peraltro, la massima parte delle variazioni resta estranea alla dimostrazione effettuata con apposito allegato al rendiconto, in conformità all'art. 268 r.c.g.s. che prescrive la classificazione dei crediti secondo il grado di esigibilità. Il documento appare manifestamente privo di ogni attendibilità, specialmente nelle voci relative alle imposte dirette, sia perché di queste sono riportati esclusivamente i capitoli 1023 (IRPEF) e 1025 (ILOR), sia perché basti dire che per entrambi nessuna somma viene indicata fra i crediti incerti perché giudiziariamente controversi; e che, a fronte di residui rispettivamente di 18mila miliardi circa, e di oltre 12mila miliardi, vengono classificati come di dubbia o difficile esazione, sempre rispettivamente, importi di sole lire 192.500 e 38.890.

- 10) Quanto alle correzioni tardivamente apportate dalla Ragioneria generale dello Stato limitatamente ai consuntivi del Ministero del bilancio e della programmazione economica, Ministero di grazia e giustizia e dell'ex azienda di Stato per le foreste demaniali, si ritiene di non poter pervenire alla dichiarazione di regolarità, attesa l'impossibilità di procedere tempestivamente alle relative verifiche sui dati rettificati nei consuntivi in precedenza presentati alla Corte ed attesa la mancanza di elementi idonei a darne ragione.
- 11) Per le eccedenze verificatesi sui capitoli di cui all'All. G, rispetto alle previsioni definitive di competenza ed alla consistenza dei residui passivi al 1° gennaio 1997, nonché rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, va rilevato che queste emergono solo in sede di esame del conto del bilancio, non risultando le stesse da atti presentati alla Corte, o, in altri casi, derivando da atti non soggetti a controllo preventivo. Per la parte relativa alle eccedenze stesse va dichiarata la non regolarità della gestione dei capitoli interessati.
- 12) Per l'eccedenza di spesa in mancanza di stanziamento in bilancio, verificatasi sul capitolo 9521 del Ministero del tesoro per l'importo di 1.550 miliardi, in relazione all'effettuazione di operazioni di rimborso anticipato di prestiti contratti dalle Ferrovie dello Stato S.p.a., va rilevato che costituisce violazione dell'art. 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
- 13) I decreti di accertamento residui relativi ai capitoli indicati nell'appendice alla decisione, non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte o perchè non è stato esaurito il procedimento di controllo o perchè i decreti stessi non sono ancora pervenuti alla Corte; pertanto la dichiarazione di regolarità non può, al momento, estendersi alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.
- 14) Quanto ai titoli smarriti risultano in corso le procedure previste dall'art. 473 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.
- 15) Alcuni pagamenti, relativi alle spese di giustizia, sono stati disposti dal Ministero delle finanze senza l'osservanza delle disposizioni contenute nelle Istruzioni Generali per i Servizi del Tesoro riguardanti gli elementi necessari nella compilazione degli ordini di pagamento.
- 16) Quanto al conto consuntivo dell'Istituto Agronomico per l'oltremare, si rileva la irregolare allocazione tra le spese correnti di trasferimento dell'importo corrispondente all'avanzo di gestione nell'esposizione delle poste di bilancio.

B. Conto del patrimonio e conti ad esso allegati.

- 1) Quanto alle correzioni tardivamente apportate dalla Ragioneria generale dello Stato ai residui passivi perenti dei Ministeri del bilancio e programmazione economica e di grazia e giustizia si ritiene di non poter pervenire alla relativa dichiarazione di regolarità, attesa l'impossibilità di procedere tempestivamente alle relative verifiche sui dati rettificati nei consuntivi in precedenza presentati alla Corte ed attesa la mancanza di elementi atti a darne ragione.
- 2) Ai fini dell'accertamento dei punti di concordanza tra la gestione del bilancio e quella di tesoreria compresa nel conto generale del patrimonio, non è stato possibile verificare - perchè non sono state inviate alla Corte le contabilità relative ai versamenti in tesoreria e per difficoltà di ricostruzione dell'iter formativo delle cifre esposte nella gestione di tesoreria che integra quella di bilancio - la corrispondenza dei dati esposti nei singoli conti correnti di tesoreria e nelle singole poste relative ai crediti e ai debiti di tesoreria con le singole ordinazioni di tali operazioni. Inoltre l'attuale prospettazione delle partite relative ai crediti ed ai debiti di tesoreria non consente una chiara evidenziazione dei punti di raccordo con il conto del bilancio e con il conto riassuntivo del Tesoro al 31 dicembre 1997.
- 3) Quanto ai pagamenti disposti per trasferimento fondi da diverse sezioni di tesoreria provinciale per conto della Tesoreria centrale privi del numero di conto corrente oltre che della precisa indicazione del beneficiario, pur se le disposizioni contenute nelle Istruzioni Generali per i Servizi del Tesoro non impongono per questi ordini l'obbligo di indicare il numero del conto corrente al quale la somma versata deve affluire, si osserva che non può comunque essere lasciato alla discrezionalità del soggetto o ente beneficiario, ovvero del direttore della tesoreria provinciale, individuare il conto corrente stesso sul quale versare i fondi trasferiti dallo Stato.
- 4) L'esclusione dal giudizio di regolarità dei residui attivi del conto del bilancio si riflette anche con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi iscritti nel conto del patrimonio.
- 5) Sono in corso accertamenti sulle variazioni intervenute nelle partecipazioni azionarie di alcune partite accese in applicazione della normativa concernente la determinazione del patrimonio netto delle società derivanti dagli enti di gestione, ai sensi del decreto legge 21 aprile 1993, n. 116, reiterato e, da ultimo, convertito dalla legge n. 282 del 9 agosto 1993; pertanto, su tali partite non può procedersi alla connessa dichiarazione di regolarità.
- 6) Per le partite relative al recupero dei crediti verso funzionari e agenti contabili dello Stato dipendenti da diversi Ministeri derivanti da condanne della Corte, è stata accertata la discordanza con le scritture in possesso della Corte medesima; inoltre, le competenti ragionerie non hanno fornito elementi idonei ad accertare, per alcuni residui attivi, la concordanza tra i dati riportati nel conto del bilancio e quelli indicati nel conto del patrimonio. Anche per tali partite non può procedersi alla dichiarazione di regolarità.
- 7) In ordine alle rilevate discordanze dei dati riferiti alla consistenza dei beni immobili riportati nel conto rispetto a quelli indicati nel riepilogo generale degli inventari trasmesso alla Corte ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, si osserva che

tale discrasia, nell'esposizione di dati riferiti alle medesime unità immobiliari, non consente di avere un quadro chiaro dei valori della consistenza complessiva dei beni immobili dello Stato; per le partite relative alla consistenza dei beni immobili non può quindi essere dichiarata la regolarità.

8) Per quanto riguarda i beni dell'ex Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), sono tuttora in corso le procedure previste dal d.lgs. n. 143 del 26 febbraio 1994 per l'individuazione dei beni patrimoniali di pertinenza del subentrante Ente pubblico economico. Conseguentemente, nella pronuncia di regolarità viene espressamente evidenziata la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle predette procedure di passaggio.

9) Per i beni immobili, inoltre, non sono state ancora completate le procedure di passaggio dei beni dall'ex Azienda delle FF.SS. alle Ferrovie dello Stato S.p.a., con la mancata iscrizione tra i beni patrimoniali dello Stato dei cespiti residuati dalle procedure di passaggio; anche di essa viene data espressa menzione nella pronuncia di regolarità.

10) Per la gestione a materia dei magazzini militari, i cui esiti espressi in valore vengono seguiti sulla base dei riepiloghi annuali trasmessi dall'Amministrazione della difesa non sono ancora pervenuti elementi atti a chiarire le discordanze rilevate fra le consistenze esposte nei suddetti riepiloghi e quelle delle corrispondenti partite del conto del patrimonio.

In conformità con le richieste del Pubblico Ministero,

P.Q.M.

La Corte dei conti a Sezioni riunite, con le osservazioni esposte in motivazione:

1. dichiara regolare - sulla base delle verifiche prescritte dall'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti - in conformità delle scritture tenute dalla Corte o di quelle da essa controllate, il rendiconto generale - conto del bilancio e conti allegati - dello Stato per l'esercizio 1997, con esclusione:

- a) quanto al conto consuntivo dell'Entrata, che, per i residui, non risulta conforme all'art. 145 comma 4 lett. b) del regolamento di contabilità generale dello Stato:
- delle riscossioni e versamenti nonché dei residui attivi dei capi di cui agli allegati A e B alla presente decisione;
- dei residui attivi concernenti i capitoli menzionati negli allegati C e D alla presente decisione
- del capitolo 551 relativo alla gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;

b) quanto al conto consuntivo della Spesa:

-dei capitoli 1035 del Ministero del bilancio e della programmazione economica e 1995 del Ministero di grazia e giustizia;

- delle eccedenze nei conti della competenza e dei residui o rispetto alle autorizzazioni definitive di cassa, riscontrate nella gestione dei capitoli delle seguenti amministrazioni:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Capitoli: 7831;

Ministero del tesoro

Capitoli: 4512, 4675, 6173, 9521;

Ministero delle finanze

Capitoli: 1015, 1091, 3432, 3433, 3514, 3584, 5381;

Ministero di grazia e giustizia

Capitoli: 1494, 1497, 1502, 1995, 2084;

Ministero della pubblica istruzione

Capitolo: 1030, 1042, 3201;

Ministero dell'interno

Capitoli: 1013, 1096, 1115, 1291, 2614, 2761, 2790, 2995, 3133; 3157;

Ministero dei lavori pubblici

Capitoli: 7594, 8007, 8233, 8243, 8707 ;

Ministero dei trasporti e della navigazione

Capitoli: 1019, 1498, 1999, 3281, 7703, 7704, 7709;

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Capitolo: 1010;

Ministero della difesa

Capitoli: 1053, 1094, 8102;

Ministero per le politiche agricole

Capitoli: 1013, 1115, 5006, 7510, 7549, 7628, 8284;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Capitolo: 1096;

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Capitolo: 1265;

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Capitolo: 3001;

Ex Azienda di Stato per le foreste demaniali

Capitolo: 182;

- dei seguenti capitoli, per i quali non sono ancora pervenuti alla Corte i decreti di accertamento residui, ovvero in ordine ai quali non è stato definito il procedimento di controllo:

Presidenza del Consiglio dei ministri

Capitoli: 1004, 1010, 1011, 1021, 1035, 1036, 1074, 1141, 1157, 1161, 1222, 1375, 2701, 2707, 2904, 2947, 2954, 2955, 2956, 4305, 4307, 4401, 4402, 4405, 4432, 4433, 4434, 4436, 4501, 4502, 4505, 4545, 4601, 4602, 4605, 4701, 4702, 4705, 4901, 4902, 4904, 4905, 4941, 4942, 4943, 4944, 4946, 4947, 4948, 4949, 4961, 4971, 5901.

Ministero delle finanze

Capitoli: 1015, 3332, 3334, 3335, 3336, 3338, 3431, 3432, 3434, 3439, 3441, 3447, 3450, 3482, 3500, 3501, 3514, 3519, 3521, 3525, 3584, 3691, 3693, 3817, 3841, 3842, 3867, 3966, 5381.

Ministero di grazia e giustizia

Capitoli: 1034, 1598, 1995, 2009, 7001, 7003, 7004, 7005, 7010.

Ministero della pubblica istruzione

Capitoli: 1019, 1050, 1115, 1133, 5535.

Ministero dell'interno

Capitolo: 2790.

Ministero dei lavori pubblici

Capitoli: 1046, 1115, 1124, 1133, 3401, 3402, 7006, 7031, 7701, 7702, 7736, 7740, 7741, 7745, 7749, 7871, 7901, 7903, 7920, 8001, 8236, 8241, 8247, 8405, 8422, 8647, 8701, 8233, 8240, 8243, 8248, 8264, 8404, 8412, 8438, 8648, 8881, 8886, 9004, 9087, 9301, 9417.

Ministero dei trasporti e della navigazione

Capitoli: 1023, 1024, 1025, 1032, 1518, 1587, 1652, 2052, 2079, 2556, 3271, 7761.

Ministero per i beni culturali e ambientali

Capitolo: 8005.

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Capitolo: 3001.